



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

POR FESR Sardegna 2007 - 2013

Linea di attività 4.2.2.a

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale

**INTERVENTI MATERIALI E
IMMATERIALI PER COMPLETARE E MIGLIORARE
L'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICHE
II AVVISO**

(ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 2011)

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sommario

ARTICOLO 1 Oggetto e Finalità	3
ARTICOLO 2 Riferimenti Normativi.....	3
ARTICOLO 3 Definizioni.....	3
ARTICOLO 4 Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità.....	4
ARTICOLO 5 Dotazione finanziaria	6
ARTICOLO 6 Tipologie di investimenti e spese ammissibili.....	6
ARTICOLO 7 Forma e Intensità dell’Aiuto.....	8
ARTICOLO 8 Criteri di Valutazione.....	9
ARTICOLO 9 Soggetto Attuatore	10
ARTICOLO 10 (Iter procedurale per la presentazione e l’istruttoria delle domande).....	10
ARTICOLO 11 Verifica di ammissibilità della Domanda	10
ARTICOLO 12 Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive	13
ARTICOLO 13 Concessione delle agevolazioni	14
ARTICOLO 14 Erogazione delle Agevolazioni	14
ARTICOLO 15 Revoca delle Agevolazioni.....	15
ARTICOLO 16 Monitoraggio e Controlli.....	16
ARTICOLO 17 Pubblicità e Informazioni per le Procedure di Accesso	17
ARTICOLO 18 Durata del regime di aiuti	17

ARTICOLO 1 Oggetto e Finalità

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con il presente Avviso intende accrescere il vantaggio competitivo delle destinazioni turistiche della Sardegna, attraverso il miglioramento degli standard dell'offerta e dei servizi delle PMI del settore turistico.

L'intervento attua la LdA 4.2.2.a – *“Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale”* a valere sull'Asse IV del PO FESR 2007/2013 e persegue l'obiettivo globale *“Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali e sostenere l'attrattività e competitività del territorio valorizzando le risorse naturali e culturali per sviluppare il turismo sostenibile”*, l'obiettivo specifico 4.2 *“Sviluppare un'offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata sull'attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale”* e l'obiettivo operativo 4.2.2 *“Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti turistici”*.

ARTICOLO 2 Riferimenti Normativi

Il presente avviso è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza con i seguenti atti:

- a. Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5.07.2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e *“recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999”* e ss.mm.ii.;
- b. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11.07.2006, *“recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999”* e ss.mm.ii.;
- c. DPR 196 del 3.10.2008 *“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”* e ss.mm.ii.;
- d. Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 *“relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis)”*;
- e. PO FESR Sardegna 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5728 del 20.11.2007 nella versione modificata approvata con Decisione C(2012) 9845 del 19.12.2012;
- f. L.R. 14 maggio 1984 n. 22 *“Norme per la classificazione delle aziende ricettive”* e ss.mm.ii.;
- g. L.R. 12 agosto 1998 n. 27 *“Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21”*;
- h. Deliberazione G.R. 48/58 dello 01.12.2011 *“Strumenti di incentivazione alle imprese del settore turistico ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 7/2005 e s.m.i. PO FESR Sardegna 2007/2013. Approvazione definitiva Direttive Asse IV - Linea di attività 4.2.2.a "Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell'impatto ambientale”*.

ARTICOLO 3 Definizioni

Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **“PMI”**: piccole e medie imprese, come definite nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUCE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
- **“attivi materiali”**: attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature;
- **“attivi immateriali”**: attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, *know-how* o conoscenze tecniche non brevettate;
- **“ammodernamento”**: programma di investimenti volto al miglioramento, sotto l’aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell’impatto ambientale legato all’attività ricettiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico dell’impresa, all’adozione di strumentazione informatica per il miglioramento dell’attività gestionale, all’adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e antincendio;
- per **“servizi annessi”** si intendono le strutture e/o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalla singola attività e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile. Gli stessi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell’attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.

ARTICOLO 4 Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità

Possono presentare domanda di accesso le PMI operanti in Sardegna che svolgono le attività ricettive classificate ai sensi della L.R. 22/ 984 e L.R. 27/1998 artt. 5, 7, 8, 9 e 25 di seguito elencate:

- albergo, villaggio albergo, albergo diffuso e albergo residenziale (Aziende ricettive alberghiere);
- campeggio e villaggio turistico (Aziende ricettive all’aria aperta);
- affittacamere e case e appartamenti per le vacanze (C.A.V.) (Aziende ricettive extra alberghiere);
- turismo rurale.

Le attività ricettive per essere ammesse alle agevolazioni devono avere la piena disponibilità degli immobili oggetto dell’investimento e devono garantire un periodo di apertura annuale minimo pari a 5 mesi.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti:

- devono essere iscritti al registro delle imprese, istituito presso la CCIAA competente per territorio; per le sole imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti alla data di presentazione delle domande, queste possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L’iscrizione al Registro delle Imprese deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comunicata, pena la revoca, con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla prima richiesta di erogazione del contributo;
- devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

- devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria, ad eccezione delle micro imprese che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata;
- non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; l'erogazione degli aiuti previsti dal presente avviso è subordinata al rispetto del DPCM 23.05.2007 (c.d. "Impegno Deggendorf");
- devono essere iscritte all'INPS, a pena di revoca dell'agevolazione. Tale requisito viene verificato per le imprese operanti alla richiesta di prima erogazione e per le imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, prima dell'erogazione del saldo;
- non devono essere definibili come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dagli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".
- devono essere in regola con gli adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 322/1989 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400".
- non devono essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce.

Alla data di presentazione della domanda, la struttura ricettiva proponente e oggetto dell'investimento deve essere attiva e classificata, mentre l'impresa che la gestisce e/o ne è proprietaria può essere di nuova costituzione e/o non ancora operativa.

Ai fini di cui sopra, per un'univoca e omogenea applicazione, si intende convenzionalmente "attiva", la struttura ricettiva che nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda (2012) risulti aperta e con presenze di clienti.

Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di più domande di agevolazione relative a più unità produttive. Non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso avviso pubblico da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C.

Alla data di invio della domanda di agevolazione le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e di tutti gli immobili delle unità produttive oggetto dell'intervento proposto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile.

Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta ed in precedenza periodicamente aggiornata. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di inoltro della domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che l'investimento proposto rientri nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

Alla stessa data di invio della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi,

urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione che attesti la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima dell'inoltro della domanda di agevolazione e il cambio di destinazione d'uso deve essere effettivo alla data di concessione provvisoria dell'agevolazione.

ARTICOLO 5 Dotazione finanziaria

L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è stimato in **2.200.000,00 di euro**. La disponibilità complessiva può essere incrementata con Determinazione del Direttore del Servizio Progetti Nazionali e Comunitari qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno e/o riprogrammazione.

ARTICOLO 6 Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Gli investimenti ammissibili devono riguardare un'unica unità produttiva di cui le singole imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità. Nella stessa unità produttiva non possono svolgere attività ammissibile più soggetti e gli investimenti non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

Gli investimenti devono essere finalizzati all'ammodernamento della struttura ricettiva.

Affinchè l'investimento sia considerato ammissibile, l'inizio dei lavori o la data del primo dei titoli di spesa ammissibili relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma di investimento proposto non devono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti:

- finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive;
- finalizzati all'ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità ricettiva in termini di numero di posti letto;
- costituiti da investimenti di mera sostituzione (es: un programma d'investimento consistente nel solo rinnovo degli arredi).

Compatibilmente con il D.P.R. n. 196/2008, ai fini di cui sopra sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

1. studi di fattibilità economico-finanziaria, comprese le spese per la diagnosi energetica.
2. purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili:
 - a. progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, nel limite, cumulato con gli studi di fattibilità economico-finanziaria di cui al precedente punto 1 del presente articolo, del 4% dell'investimento ammissibile;
 - b. conseguimento delle certificazioni di qualità e ambientali;
 - c. opere murarie ed assimilate, esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa;
 - d. acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie (ivi compresi corredi, stoviglie e posateria) nuovi di fabbrica¹;

¹ Per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Qualora intervengano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

- e. fornitura e installazione di impianti solari termici e fotovoltaici limitatamente al soddisfacimento del fabbisogno aziendale e secondo i seguenti limiti:
- solari termici. Il costo unitario ammissibile ad agevolazione è ridotto a 2/3 del costo effettivo calcolato come segue (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
 - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato;
C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;
 - per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato;
C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto;
C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;
 - fotovoltaici. Il costo ammissibile ad agevolazione è determinato:
 - per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw, in euro 2.500 per kw installato;
 - per gli impianti di potenza superiore, in base alla formula $C = 2.000 + 2.250/P$ (dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw). Si precisa che gli impianti devono essere integrati integralmente sugli elementi di arredo viario o sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie (rif. Decreto MISE del 19.022007 e ss.mm.ii.);
- f. acquisto e progettazione di *software* e di reti *networking* commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese di cui alla lettera e) sono interamente ammissibili subordinatamente ad espressa dichiarazione del proponente/beneficiario attestante l'impegno a non accedere ai benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica². In caso contrario i contributi vengono concessi nei limiti meglio specificati nel successivo art. 7;
- le spese di cui alla lettera f) non comprendono l'acquisto dei *software* di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal *software* medesimo.

Non sono in ogni caso ammissibili i conferimenti in natura nonché le spese:

- per mezzi di trasporto targati;
- per macchinari, impianti e attrezzature usati;

² Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/12/2012.

- di rappresentanza e di funzionamento in generale, amministrative e per il personale e tutte quelle non capitalizzate con esclusione degli studi di fattibilità economico-finanziaria;
- relative a scorte di materie prime e ausiliarie;
- per l'acquisto di immobili o terreni;
- per il noleggio di macchine ed attrezzature;
- per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e per lavori in economia;
- relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.;
- notarili e relative a interessi passivi;
- sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente con bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c dell'impresa, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Le spese di cui al presente articolo per essere considerate ammissibili devono essere sostenute entro e non oltre i 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni, salvo proroga di massimo 6 mesi da concedersi una sola volta per comprovati motivi dietro esplicita richiesta dell'impresa.

Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari valuta le richieste di proroga e stabilisce il termine da accordare avendo riguardo alle scadenze previste dal POR FESR Sardegna 2007-2013.

ARTICOLO 7 Forma e Intensità dell'Aiuto

Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*", nella forma di contributo in conto capitale nei limiti del 40% dei costi ritenuti ammissibili ed in ogni caso per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti regionali, nazionali, e comunitari aventi identica finalità a favore delle stesse spese ammissibili.

Il richiedente è tenuto a dichiarare i contributi in regime "*de minimis*" di cui abbia eventualmente beneficiato. Nel caso in cui il richiedente abbia ricevuto altre concessioni in regime "*de minimis*" e l'importo del contributo concedibile comporti il superamento della soglia dei 200.000 euro, l'aiuto verrà calcolato sottraendo dalla soglia massima gli importi dei contributi già ottenuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in cui viene emessa la concessione provvisoria ai sensi del presente bando. L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa all'importo complessivo degli aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando.

L'importo massimo dei costi agevolabili è stabilito come segue:

TIPOLOGIE AMMISSIBILI	INVESTIMENTO	
	Massimo ammissibile	Minimo ammissibile
Albergo	500.000,00	Per tutte le tipologie 50.000,00
Villaggio albergo		
Albergo diffuso		
Albergo residenziale		
Villaggio turistico		
Campeggio		
Turismo rurale	200.000,00	
Affittacamere		
Case e Appartamenti per le Vacanze		

Il programma degli investimenti deve prevedere la spesa di almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

Qualora le spese ammissibili di cui al presente articolo prevedano un aiuto il cui importo sia superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

Qualora l'impresa preveda di beneficiare del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/12/2012 (GURI n. 1 del 2/01/2013), l'agevolazione non può superare il 10% delle spese ammissibili relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica.

ARTICOLO 8 Criteri di Valutazione

Coerentemente con il POR FESR Sardegna 2007-2013 "Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni" è previsto un sistema di attribuzione dei punteggi che, rispetto alla proposta, valuta:

I. La Coerenza dell'operazione

II. L'Efficacia dell'operazione

III. L'Efficienza dell'operazione

IV. L'Utilità dell'operazione

V. La Sostenibilità/Durabilità dell'operazione

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione sono definiti nell'allegato "Griglia di Valutazione" Sono ammissibili le proposte che avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35/100.

ARTICOLO 9 Soggetto Attuatore

Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, saranno svolti da SFIRS SpA, Agenzia "in house" della Regione Sardegna, di seguito denominata SFIRS.

ARTICOLO 10 (Iter procedurale per la presentazione e l'istruttoria delle domande)

Il presente intervento si attua attraverso una procedura valutativa a graduatoria. La domanda deve essere spedita a pena di esclusione entro il giorno 23 agosto 2013 al seguente indirizzo:

SFIRS SpA

Via S. Margherita, 4

09124 Cagliari

Il plico deve essere inviato esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere, entrambi con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine farà fede il timbro di spedizione. La Regione Sardegna e SFIRS non si assumono responsabilità per il ritardato o mancato recapito dovuto a disguidi del servizio postale.

La domanda, in originale ed in regola con l'imposta di bollo, da redigersi su supporto cartaceo conformemente al modello di domanda allegato al presente Bando unitamente agli allegati ed alla relativa documentazione richiesta che ne costituiscono parte integrante, dovrà essere contenuta in un plico chiuso e nella busta, oltre al mittente, dovrà essere indicata la seguente dicitura:

"PO FESR SARDEGNA 2007-2013- Linea 4.2.2.a – "Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche – Il Avviso. Domanda di partecipazione".

I proponenti dovranno indicare l'indirizzo PEC al quale RAS e SFIRS invieranno tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso.

Il plico di cui sopra dovrà altresì contenere le scansioni della domanda e dei documenti allegati, opportunamente riversati su idoneo archivio digitale.

L'invio della domanda non costituisce alcun titolo o diritto all'ottenimento delle agevolazioni richieste. A far data dal giorno successivo, il proponente può comunque sostenere quelle spese che, inserite nel Programma di investimento e successivamente positivamente verificate dall'attività istruttoria, potranno essere ritenute ammissibili.

ARTICOLO 11 Verifica di ammissibilità della Domanda

Le domande saranno esaminate da SFIRS che verificherà la loro ammissibilità formale, esaminando la regolarità e la completezza delle stesse e della documentazione allegata, i requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti nonché la coerenza del progetto proposto con i requisiti oggettivi previsti dal presente Avviso.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- a) presentate da soggetti non ammissibili ai sensi dell'art. 4;
- b) spedite a SFIRS oltre il termine di cui all'art. 10;
- c) prive anche di uno solo dei seguenti documenti richiesti:

- i) domanda di agevolazione, in regola con l'imposta di bollo, debitamente compilata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e firmata secondo il facsimile allegato;
- ii) documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante o del soggetto delegato (in tal caso dovrà essere prodotta anche la procura originale o in copia autentica del soggetto delegato);
- iii) Business Plan debitamente compilato secondo il facsimile allegato;
- iv) perizia giurata attestante la piena rispondenza, sin dalla data di presentazione della domanda, del suolo e degli immobili interessati dagli investimenti previsti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- v) documentazione attestante la disponibilità del suolo e di ogni singolo immobile oggetto dell'investimento (idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile);
- vi) per gli investimenti da realizzarsi su beni immobili non di proprietà del proponente, autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione del programma d'investimento, con allegata copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità del/i proprietario/i;
- vii) progetto comprensivo di: a) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, ecc, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; b) elaborati grafici (in cartaceo ed in CD) relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente datati e firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale;
- viii) preventivi, computi metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere per tutte le categorie di costo valorizzate nel BP, di data non anteriore a 6 mesi (i computi metrici dovranno riportare in maniera dettagliata e precisa le singole spese necessarie alla valutazione degli indicatori);
- ix) certificato di vigenza in corso di validità;
- x) bilanci approvati completi, corredata di nota integrativa e delle relazioni accompagnatorie, relativi agli ultimi tre esercizi. Per i soggetti che a tale data non sono tenuti alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi tre esercizi.

SFIRS, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere integrazioni, precisazioni e/o chiarimenti ritenuti indispensabili per il completamento dell'attività. A tale richiesta - trasmessa all'impresa esclusivamente all'indirizzo PEC indicato in domanda - la stessa dovrà dare riscontro entro il termine perentorio di 10 giorni, pena l'esclusione dai benefici richiesti e l'archiviazione della domanda.

Le domande che avranno superato la verifica di ammissibilità formale, saranno sottoposte a valutazione di merito e di coerenza del progetto proposto rispetto ai criteri previsti nella "Griglia di valutazione" ad opera di SFIRS che per ogni domanda pervenuta predisporrà una "scheda istruttoria" contenente il punteggio attribuito e per i progetti non ammessi l'indicazione dei motivi d'esclusione.

SFIRS provvederà ad effettuare l'istruttoria finalizzata a:

- attribuire i punteggi di cui all'allegata "Griglia di Valutazione";

- appurare la coerenza del piano finanziario contenuto nel corrispondente *Business Plan* in termini di copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili;
- riscontrare l'ammissibilità degli investimenti indicati dal proponente, in termini di pertinenza e congruità, con riferimento ai costi oggetto del programma, secondo l'articolazione proposta nel corrispondente *Business Plan*; l'esame di pertinenza deve evidenziare l'attinenza o meno dei costi con il programma e comporta l'eventuale esclusione degli stessi dalle spese ammissibili, mentre l'esame di congruità è condotto con modalità differenti a seconda che riguardi la fase di concessione provvisoria o quelle di erogazione. Nella fase di concessione provvisoria, per non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari, la verifica è finalizzata alla valutazione del costo complessivo del programma in relazione alle caratteristiche tecniche, e non vengono eseguiti accertamenti sul costo dei singoli beni – salvo non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui. Nelle fasi di erogazione (anticipazione, stato di avanzamento e saldo), invece, l'esame di congruità comporta una valutazione puntuale della documentazione di spesa con riferimento a ciascuno dei costi esposti per i quali viene richiesto il contributo e rispetto al totale complessivo del programma ammesso.

I criteri di valutazione ed i punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio sono definiti nell'allegato "Griglia di Valutazione" facente parte integrante del presente Avviso, fino ad un massimo attribuibile pari a 100 punti.

Nel caso in cui l'impresa non provveda a inviare la documentazione attestante il rispetto dei criteri premiali, o tale documentazione non sia considerata valida a seguito degli accertamenti istruttori, si procederà alla decurtazione del relativo punteggio.

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni non sostanziali riguardanti i dati riportati nella domanda di aiuto e nella documentazione prodotta che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In ogni caso, per evitare alterazioni al principio di parità di condizioni tra i soggetti partecipanti, le suddette variazioni non potranno comportare un aumento del punteggio, né, sulla base di ulteriori informazioni fornite dal richiedente, si possono modificare in aumento la spesa o la natura degli interventi richiesti.

Nel caso in cui si riscontrino variazioni rispetto a quanto indicato in domanda, il programma sarà confermato ammissibile solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- le suddette variazioni non comportano una modifica sostanziale del programma di spesa originariamente presentato. A tal fine, per un'univoca e omogenea applicazione, si intende convenzionalmente "sostanziale" la variazione del programma di spesa che, oltre a modificare la destinazione originaria delle spese (es. da realizzazione di servizi annessi a installazione di impianti fotovoltaici), determini uno scostamento in uno dei rapporti tra ciascun capitolo di spesa e il totale dell'investimento superiore al 40%;
- l'eventuale diminuzione del punteggio determinato dalle suddette variazioni non sia di tale da collocare il programma in una posizione non utile.

In riferimento alla "cantierabilità" si specifica che:

- in caso di presentazione di DUAAP a 0 o 20 giorni³ ai sensi di quanto previsto dalla LR 3/2008, commi 16-32,

³ La DUAAP a 0 giorni deve essere presentata in caso di edilizia libera ex art. 10 LR 4/2009, opere interne ex art.15 LR 23/1985 e DUAAP ricadente nell'ambito di applicazione della SCIA ex art. 19 L241/1990. Limitatamente ai casi di interventi che, secondo le vigenti norme

deve essere allegata la ricevuta definitiva ai sensi della LR 3/2008 e del DPR 160/2010 della DUAAP fornita dal SUAP competente per territorio; tale ricevuta, corredata dalla DUAAP e dai suoi allegati, costituisce infatti il titolo abilitativo sostitutivo del provvedimento autorizzatorio;

- in caso di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1 comma 24 della LR 3/2008, dovrà essere fornita la Determinazione motivata di conclusione del procedimento in Conferenza di Servizi rilasciata dal SUAP competente per territorio, che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza; nel caso in cui tale Determinazione non sia ancora stata adottata, potrà essere fornito il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, fermo restando che la Determinazione conclusiva dovrà comunque essere inviata a SFIRS, a pena di revoca, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della determinazione di concessione provvisoria.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista, allo scopo abilitato, e iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal committente e dal tecnico progettista, il quale dovrà apporre il proprio timbro professionale.

SFIRS provvede a predisporre la proposta di graduatoria sulla base del punteggio determinato.

Gli esiti dell'attività istruttoria sono riportati, per ciascuna domanda, nel relativo rapporto comprensivo delle *check-list* di controllo e trasmessi al Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari.

Il singolo rapporto istruttorio si conclude esplicitando la proposta di concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile ovvero la proposta di diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione; il rapporto istruttorio riporta altresì il dettaglio delle eventuali spese ritenute non ammissibili.

SFIRS conclude l'iter istruttorio delle domande entro 60 giorni decorrenti dal termine di presentazione delle stesse.

Le domande ammesse, per qualsiasi motivo, alla fase istruttoria in data successiva sono evase da SFIRS con le stesse modalità e tempi.

ARTICOLO 12 Esiti Istruttoria, Graduatorie definitive

Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari provvede, entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle risultanze dei rapporti istruttori, all'approvazione della graduatoria definitiva.

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva dovrà essere riportato l'elenco:

- dei beneficiari ai quali è concesso il finanziamento, con indicati ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile;
- dei richiedenti ai quali non è stato concesso il finanziamento, con indicati: ragione sociale, motivazione della decisione.

Il provvedimento dovrà riportare altresì l'indicazione dei termini e dell'Autorità a cui eventualmente ricorrere.

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della RAS e sul BURAS; in relazione alle domande alle quali non è stato concesso il finanziamento la pubblicazione su BURAS assume valore di notifica.

settoriali, sono soggetti a concessione edilizia, il titolo abilitativo acquisisce efficacia decorsi 20 giorni dalla presentazione della DUAAP al SUAP (cosiddetta DUAAP a 20 giorni).

ARTICOLO 13 Concessione delle agevolazioni

Entro 10 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari assumerà gli atti di concessione provvisoria degli aiuti. Tutti i provvedimenti saranno trasmessi via PEC al beneficiario e, per conoscenza, a SFIRS.

Ciascun provvedimento dovrà indicare l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili nonché i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili e gli impegni ai quali deve sottoporsi il beneficiario dell'agevolazione

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalla domanda nella graduatoria definitiva fino all'esaurimento dei fondi disponibili. In caso di parità di punteggio si farà riferimento alla data ed all'orario di arrivo della domanda.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Programma.

Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire a SFIRS entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo capoverso del presente articolo, il Disciplinare, redatto secondo il facsimile reso disponibile dalla Regione.

Il Disciplinare definisce le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. Con il Disciplinare il beneficiario si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione.

Nell'ipotesi che entro 3 mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili ulteriori risorse, si potranno concedere le agevolazioni – compatibilmente con la durata del regime utilizzato - nell'ordine:

- a) alla proposta parzialmente agevolata per mancata copertura e per il residuo;
- b) alle proposte presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

ARTICOLO 14 Erogazione delle Agevolazioni

La prima erogazione può essere richiesta dall'impresa al raggiungimento di almeno la metà della spesa complessiva approvata. La seconda erogazione verrà corrisposta a titolo di saldo. In ogni caso, il singolo beneficiario deve sostenere almeno il 50% delle spese ritenute ammissibili entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

SFIRS, dietro esplicita richiesta dell'impresa ed effettuate le opportune verifiche, eroga per il primo stato di avanzamento una quota parte del contributo concesso, sulla base dei documenti di spesa prodotti dall'impresa e, prima dell'erogazione a saldo, procede a ricalcolare l'importo del contributo complessivamente spettante sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Le richieste dell'impresa di cui al precedente capoverso devono essere corredate della documentazione completa articolo come di seguito esplicitato e devono essere inviate a SFIRS a pena di revoca dell'agevolazione, con la seguente tempistica:

- entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria per il primo SAL;
- entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei 12 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria per l'erogazione a saldo o 18 mesi in caso di proroga per eccezionali provati motivi concessa una volta sola dal Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari.

La prima erogazione del contributo, pari a non più del 50% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile (quest'ultima rilasciata da istituti assicurativi o finanziari regolarmente iscritti all'ISVAP e soggetti al diritto italiano), incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Amministrazione erogante. L'anticipazione si recupera, dilazionata, con le successive tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

La documentazione di spesa per l'erogazione del contributo in conto impianti deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari, prodotte in originale, quietanzate o in copia autenticata.

Con riferimento al singolo programma, l'erogazione a saldo potrà essere preceduta da apposito sopralluogo da parte di SFIRS teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

Per l'erogazione a saldo l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato da SFIRS, secondo i criteri di trasparenza e rotazione impartiti dal competente Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari, e iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 04.10.1955 n. 16 e 07.01.1975 n. 1, art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività.

Ai soli fini delle erogazioni, parziali o a saldo, SFIRS può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria oltre a quella prescritta dal presente Avviso.

A seguito dell'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui ai commi precedenti effettuata dal SFIRS, il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari procede all'emissione della Determinazione di concessione definitiva; sulla base di tale Determinazione, SFIRS procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale di quanto erogato in precedenza, maggiorato dei relativi interessi semplici calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento.

ARTICOLO 15 Revoca delle Agevolazioni

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Avviso e nei provvedimenti

di concessione provvisoria, nonché la difformità del programma realizzato rispetto al programma agevolato determina la revoca parziale o totale delle agevolazioni con provvedimento motivato da parte del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari nonché l'avvio della procedura di recupero di quanto erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dei provvedimenti di revoca.

In particolare, le agevolazioni vengono totalmente revocate qualora l'impresa non proceda, entro i termini previsti dall'art. 14, all'invio della richiesta di erogazione del contributo a saldo corredata della documentazione completa.

Qualora le imprese dovessero sostenere, entro 9 mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione provvisoria del contributo, una percentuale dell'investimento inferiore al 50% o a quanto dichiarato per l'ottenimento del punteggio di cui all'allegato 1.a, Criterio "E1.c - Parametro "Velocità della spesa", si applica una riduzione del contributo concesso sulla base del rapporto "S" secondo la seguente tabella, dove "S" è dato dal rapporto tra il Programma d'investimento effettivamente realizzato al termine dei 9 mesi ed il Programma d'investimento complessivamente ammesso.

INDICATORI DI SCOSTAMENTO	
Verifica intermedia a 9 mesi	
VALORE DI S	% DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
$S \geq 0,45$	0,00 %
$0,40 \leq S < 0,45$	1,00 %
$0,35 \leq S < 0,40$	2,00 %
$0,30 \leq S < 0,35$	3,00 %
$0,25 \leq S < 0,30$	4,00 %
$0,12 \leq S < 0,25$	4,50 %
$S < 0,12$	5,00 %

ARTICOLO 16 Monitoraggio e Controlli

Il Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari effettua anche tramite SFIRS controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo delle Autorità del POR e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura. In particolare, il beneficiario è tenuto a collaborare con l'Autorità di Gestione del POR FESR per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro cinque anni dal suo completamento l'operazione stessa non subisca modifiche causate dalla cessazione

dell'attività produttiva o procuri indebito vantaggio a un'impresa (art. 57, Reg. 1083/06).

Le imprese hanno l'obbligo di conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a 5 anni successivi alla chiusura del POR FESR 2007-2013, la relativa documentazione che, a richiesta, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione regionale nell'esercizio dell'attività di controllo.

ARTICOLO 17 Pubblicità e Informazioni per le Procedure di Accesso

Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste al Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari attraverso la casella di posta elettronica tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it.

Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Gestione Progetti nazionali e Comunitari dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Le richieste di accesso agli atti del presente procedimento dovranno essere inoltrate presso l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari.

ARTICOLO 18 Durata del regime di aiuti

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1998/2008 e fatte salve eventuali proroghe, deroghe o misure transitorie concesse dalla Commissione Europea.